

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2674

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAMBON, RINALDI, BAMBI, BALZARDI, BRUNI,  
CAMPAGNOLI, MICHELI, RABINO, ZUECH**

*Presentata il 13 marzo 1985*

**Conversione dei contratti agrari associativi in affitto  
a coltivatore diretto e casi di esclusione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono note le reazioni assai decise, spesso immotivate, di molti concedenti, subito dopo l'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, per contrastare la conversione dei contratti associativi agrari in affitto, prevista dagli articoli 25 e seguenti della medesima legge e le molteplici vicende giudiziarie che una più attenta considerazione ed applicazione dell'articolo 45 della legge citata sugli accordi in deroga avrebbe certamente, in non pochi casi, potuto evitare.

Si sosteneva, in particolare, che fosse iniquo e, comunque, costituzionalmente illegittimo trasformare contratti disciplinati formalmente dall'ordinamento come associativi in contratti di scambio estromettendo il concedente dall'impresa, e ciò, nonostante che il legislatore avesse, fin dal 1964 (articolo 3 della legge n. 756

del 1964), dichiarata nulla la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria e che, nella generalità, il concedente fosse divenuto puro percettore di reddito, lasciando l'onere della effettiva direzione dell'impresa a carico del mezzadro, costretto troppe volte, per la scarsità di nuovi investimenti e l'insufficienza delle strutture aziendali, ad esercitare attività di semplice sopravvivenza.

Ma se comprensibile è l'opposizione di chi deve subire la conversione, confortante è, invece, il fatto che la stessa Corte Costituzionale, chiamata a decidere in merito, abbia ritenuto la scelta del legislatore sostanzialmente in linea con la Costituzione ed aderente ai principi contenuti negli articoli 1, 35, 36, 41 e 44 della medesima.

In concreto, per la Corte Costituzionale (sentenza n. 138 del 1984) deve ritenersi

legittimo l'intervento del legislatore perché con la conversione ha cercato « di adeguare la disciplina normativa ad una situazione in cui, nella normalità dei casi, la collaborazione imprenditoriale tra concedente e mezzadro era solo apparente — per circostanze originarie ovvero sopravvenute alla costituzione del rapporto — mentre in effetti l'impresa mezzadrile era gestita solo dal secondo, essendosi il primo trasformato di fatto in puro percettore di reddito... con grande danno dell'agricoltura in genere e con specifico pregiudizio del mezzadro, ridotto a trarre modesti utili dalla sua attività lavorativa, con susseguente acuirsi della tensione nei rapporti tra le parti... ».

La Corte, anzi, scendendo in analisi comparative particolarmente attente, dichiara non parificabili le posizioni dei concedenti e dei mezzadri, le quali, pur confluenti in una analoga qualifica giuridico-formale, conservano nella realtà una intrinseca diversità, perché i mezzadri alla comune condirezione aggiungono il lavoro manuale proprio e della famiglia e con esso un vincolo più intenso e diretto con il fondo, elementi, questi, che possono e devono non irrazionalmente determinare nei loro confronti una maggiore e più spiccata considerazione ed attenzione da parte dell'interprete e del legislatore.

Tuttavia la Corte, non ritenendo il fenomeno dell'assenteismo dei concedenti assolutamente generalizzato, ha considerato non rispondente ai criteri di utilità sociale, di cui agli articoli 41 e 44 della Costituzione, l'estensione della conversione anche nei confronti di chi risulti imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1975, o di chi, comunque, abbia adempiuto ai propri oneri, contribuendo adeguatamente allo sviluppo ed al potenziamento dell'impresa agricola, ed ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 citato nella parte in cui prevede che la conversione richiesta dal mezzadro (o colono) abbia luogo senza il consenso del concedente in possesso delle citate qualifiche e dei predetti requisiti.

Le affermazioni contenute nella sentenza n. 138 citata sul modo di interpretare il dettato degli articoli 41 e 44 della Costituzione, sembrano, peraltro, offrire sufficienti indicazioni per individuare in concreto l'assenteismo e l'assenteista, anche se formalmente in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

L'articolo 41, infatti, dopo aver proclamato la libertà di iniziativa economica, ammette che la legge inserisca delle limitazioni per ragioni di utilità sociale.

Questa finalità, trattandosi di proprietà fondiaria, risulta definita, secondo la Corte, nell'articolo 44 della Costituzione, il quale ha per obiettivo il conseguimento del razionale sfruttamento del suolo e l'instaurazione di equi rapporti sociali.

Tali scopi, però, sempre per la Corte, vanno strettamente e teleologicamente collegati (vedasi anche la sentenza n. 139 del 1984 della Corte Costituzionale) e non considerati tra di loro indipendenti, sicché il legislatore e l'interprete sono obbligati a valutare l'equità dei suddetti rapporti in base ad un principio di superiore giustizia economico-sociale, nell'armonica tutela dei valori costituzionalmente protetti, tra i quali viene in rilievo anzitutto, come sopra accennato, la tutela del coltivatore e della sua famiglia, non potendosi ammettere, per la Corte, che possa esistere nel nostro ordinamento un settore, definito secondo qualificazioni giuridico-formali, in cui non trovino applicazione i principi solennemente proclamati dalla Costituzione.

Benché, peraltro, la dichiarazione di illegittimità in parola abbia rilevanza marginale, stante l'esigua parte di concedenti in possesso dei necessari requisiti, il vuoto aperto nel sistema normativo ha una portata pratica negativa sull'applicazione della legge notevolmente superiore alla sua incidenza effettiva e sostanziale.

Accade, infatti, che gli interessati e i giudici chiamati ad individuare l'assenteismo e l'assenteista e, dunque, ad applicare la sentenza n. 138 citata, trovino in concreto notevoli difficoltà per l'aspe-

rata opposizione dei concedenti pronti a sollevare problemi più che a risolverli.

Ne consegue una estesa ed inaccettabile disapplicazione della legge per una sorta di fatalismo e di scoraggiamento dei concessionari, atavicamente timorosi delle liti giudiziarie, che con le loro lungaggini e incomprensibili procedure (per i non addetti ai lavori) fanno pendere l'equilibrio assai spesso a favore di chi, come il concedente, ha generalmente una capacità economica superiore e, dunque, la possibilità di sostenere lunghi giudizi e assicurarsi l'assistenza del difensore più preparato.

Il rito del lavoro, inoltre, creato per meglio tutelare la posizione del lavoratore subordinato, diversa per molti aspetti da quella del lavoratore autonomo, o coimprenditore, irto di decadenze com'è, aggrava frequentemente la posizione di coloro che, come i coltivatori, hanno poco tempo da dedicare a problemi di natura squisitamente formale, quali sono quelli relativi alle procedure citate, alla precostituzione delle prove, all'automatismo della conversione ed altro.

A questi gravi inconvenienti, compreso quello sulle scorte di parte padronale, lasciate dopo la conversione sul potere senza specifiche motivazioni e non ritirate, nonostante l'invito del mezzadro a definirne la posizione giuridica a servizio o meno dell'azienda, unitamente ad altri di non minore rilievo, vuole porre rimedio, seguendo i suggerimenti della Corte Costituzionale, la presente proposta di legge che si sottopone alla valutazione ed approvazione di codesta onorevole Assemblea.

In particolare, con l'articolo 1, integrato dall'articolo 5, si vuole offrire una interpretazione autentica sull'automatismo della conversione, una volta richiesta, e ribadire che, presenti i requisiti di legge, la medesima si produce di diritto nonostante l'opposizione del concedente.

Con l'articolo 2, invece, in consonanza con la sentenza n. 138 del 1984 della Corte Costituzionale, si dichiara non operante la richiesta di conversione, quando il concedente sia imprenditore agricolo a

titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1975 e, comunque, fornisca la prova di avere dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa.

Da rilevare, in proposito, come non basti al concedente, per poter far valere la propria qualifica, il possesso della certificazione di imprenditore agricolo a titolo principale, essendo necessario al medesimo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 4, secondo comma, della presente legge, dimostrare anche l'attiva presenza nella condirezione dell'impresa coinvolta nella conversione. È la stessa Corte Costituzionale a suggerire, invero, una simile soluzione, quando ritiene ingiustificata la conversione nei confronti dei concedenti (siano o meno imprenditori agricoli a titolo principale) che abbiano adempiuto ai propri oneri (sentenza n. 138 citata, pagina 25, riga 8 e seguenti).

Questo significa che, al contrario, pur possedendo il concedente la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale per altri beni o fondi, non potrà opporsi alla conversione se il podere oggetto della medesima lo ha in realtà gestito insufficientemente al pari dell'assenteista. E di ciò, peraltro, la regione chiamata a rilasciare la certificazione relativa, dovrà tener conto.

Con l'articolo 4, inoltre, si offrono indicazioni sufficientemente precise per individuare e definire l'adeguato apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, che, in qualche modo, possa far considerare la stessa ed il suo futuro entità dinamica ed attiva e non statica e passiva, ossia contrastante con le finalità specificate dagli articoli 41 e 44 della costituzione, ribadite dalla Corte, sul razionale sfruttamento del suolo e sull'instaurazione di equi rapporti sociali.

Si risolvono, poi, con gli articoli 6 e 7, problemi giuridici rilevanti, con riflessi di portata pratica notevoli sulla natura delle sentenze in materia e sul godimento delle scorte non ritirate e, comunque, non lasciate in dotazione al fondo, confortando gli interessi dei concedenti con una maggiorazione del canone dovuto dal

concessionario pari al 6 per cento del valore delle scorte padronali.

Si specifica ancora, con l'articolo 8, che in presenza di enti pubblici o di società, quali organismi finalizzati a curare e gestire, fin dall'origine, in maniera razionale ed adeguata i propri interessi e patrimoni, non basta, per far valere l'adeguatezza dell'apporto, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, ma è necessario anche fornire la garanzia di una congrua remunerazione del lavoro dei coloni effettivamente impegnati nella coltivazione e, o, negli allevamenti degli animali del fondo oggetto di conversione.

Con l'articolo 11, infine, si vuole unificare, una volta per tutte, la competenza in capo alla sezione specializzata agraria, evitando inutili difformità ed incongruenze che danneggiano non solo la certezza del diritto, ma anche, e soprattutto,

una rapida ed equa soluzione delle controversie. In tal senso debbono, peraltro, leggersi le modifiche e gli adattamenti del rito del lavoro alle esigenze delle controversie agrarie, suggeriti con i commi secondo e terzo dell'articolo 11 proposto.

Tutto ciò premesso, si raccomanda a codesta onorevole Assemblea la sollecita approvazione della proposta di legge in esame, per favorire una migliore applicazione dell'attuale disciplina sulla conversione dei contratti associativi agrari in affitto e sostenere gli imprenditori agricoli nel loro costante sforzo di adeguamento ed ammodernamento delle aziende alla odierna realtà economico-sociale, come, più in generale, l'agricoltura italiana ed il suo sviluppo, secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale, la quale per crescere ha soprattutto bisogno di giustizia e serenità.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Effetti della dichiarazione  
di conversione).*

Ai sensi dell'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la conversione in affitto a coltivatore diretto dei contratti associativi di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 25 della stessa legge ha luogo di diritto e produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente.

## ART. 2.

*(Imprenditore agricolo a titolo principale  
ed imprenditore attivo).*

La conversione non è operante, salvo consenso espresso o tacito, nei confronti del concedente che sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o nei confronti del concedente che, privo di tale qualifica, fornisca la prova di avere dato un adeguato apporto alla direzione dell'impresa.

I requisiti di cui al precedente comma devono sussistere da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, e permanere al momento della dichiarazione di conversione da parte del concessionario.

## ART. 3.

*(Certificazione della qualifica  
di imprenditore agricolo  
a titolo principale).*

Le regioni debbono rilasciare, previa apposita istruttoria, ai concedenti che ne

facciano richiesta, entro sessanta giorni dalla domanda, la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Decorso tale termine la domanda si intende respinta.

In nessun caso la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale può essere rilasciata, ai fini della presente legge, al concedente che non abbia dedicato alla coltivazione e/o all'allevamento relativi al fondo oggetto del contratto associativo attività direttiva in quantità proporzionata al fabbisogno del fondo stesso.

#### ART. 4.

*(Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa).*

Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) razionale impiego di capitali, organizzazione dei fattori della produzione ed investimenti fissi tali da assicurare produzioni lorde vendibili per ettaro e produttività del lavoro almeno pari a quelle delle aziende ottimali della zona;

b) condizioni dei fabbricati aziendali ed in particolare della casa colonica rispondenti ai requisiti di legge e, rispettivamente, alle esigenze della buona tecnica e di una adeguata e dignitosa abitabilità;

c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;

d) regolare tenuta della contabilità;

e) sufficienti cognizioni tecnico-amministrative ed effettivo ed adeguato svolgimento delle relative attività da parte del concedente anche a mezzo di dirigenti o agenti.



## ART. 5.

*(Opposizione alla conversazione ed onere della prova).*

Ferma restando la produzione di diritto, ai sensi dell'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, degli effetti della dichiarazione di conversione dei contratti associativi in affitto, il concedente può opporsi alla conversione mediante ricorso alla sezione specializzata agraria competente per territorio entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine la conversione si intende accettata anche da parte dei concedenti di cui al precedente articolo 2 ed anche in mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 29, 31, 32 e 33 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Qualora il concedente si opponga alla conversione dimostrando di essere imprenditore agricolo a titolo principale, mediante la certificazione di cui all'articolo 3, è a carico del concessionario che insista per la conversione, l'onere della prova della insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4.

Qualora il concedente si opponga alla conversione adducendo di avere dato adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, è a suo carico l'onere della prova della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4.

## ART. 6.

*(Definizione delle controversie).*

La sentenza che definisce le controversie in materia di conversione dei contratti associativi in affitto, ai sensi della presente legge e degli articoli 25 e seguenti della legge 3 maggio 1982, n. 203, ha in ogni caso carattere dichiarativo e produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla dichiarazione di conversione o dalla data di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della precitata legge.

## ART. 7.

*(Scorte).*

Il concessionario, ove il concedente non aderisca all'invito di ritirare la propria parte di scorte vive e morte o di lasciarle in dotazione all'azienda o di venderle, può continuare a godere delle medesime o chiedere, dalla data in cui ha effetto la conversione del rapporto associativo in affitto, al presidente della sezione specializzata agraria competente per territorio, la loro vendita al miglior offerente, salvo, in ogni caso, il suo diritto di prelazione.

Nell'ipotesi in cui le scorte vengano lasciate in dotazione all'azienda o non vengano ritirate, il canone di affitto, stabilito ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, è maggiorato di un sovracanone pari al sei per cento del valore delle scorte di proprietà del concedente alla data di conversione del rapporto, determinato, in mancanza di accordo tra le parti e su loro richiesta, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente. Al canone complessivo così definito si applicano i coefficienti di adeguamento di cui all'articolo 10 della precitata legge.

## ART. 8.

*(Enti e società).*

Qualora il concedente sia un ente pubblico od una società, i requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 4 devono essere posseduti almeno da un amministratore o da un dirigente o agente.

Gli enti e le società di cui al precedente comma, in aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 4, devono assicurare la remunerazione di ciascuna unità lavorativa effettivamente impegnata nella coltivazione e/o nell'allevamento relativi al fondo oggetto del contratto associativo in misura almeno pari a quella di un salariato fisso specializzato occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona.

## ART. 9.

*(Abrogazione).*

È abrogato l'articolo 30 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

## ART. 10.

*(Durata dei contratti associativi non convertiti).*

La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è sostituita dalla seguente:

« *b)* dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo per la mancata accettazione del concedente che sia imprenditore agricolo a titolo principale o abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa o in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *b)* dell'articolo 29 ».

## ART. 11.

*(Competenze).*

Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.

Nei giudizi in corso in primo grado ciascuna delle parti può proporre domande riconvenzionali, nella forma di cui all'articolo 418 del codice di procedura civile, qualunque ne sia l'oggetto, e propor-

re mezzi di prova sino al centoventesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Sia nei giudizi in corso che in quelli da instaurare è applicabile, in deroga al rito del lavoro, l'articolo 345 del codice di procedura civile.

Restano, comunque, salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni.